



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TRANI
SEZIONE CIVILE – AREA FAMIGLIA

Il Tribunale di Trani, sezione civile - area famiglia, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:

Dott. Giuseppe Rana	Presidente
Dott.ssa Laura Cantore	Giudice
Dott.ssa Valeria Palmisano	Giudice rel. est.

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. 2495/2020 R. G. promossa da:

CAIA (c.f. C C C C C C C C C C), nata a x x x x x x (xx) il x x . x x .xxxx,
rappresentata e difesa dall'**Avv. Francesco Paolo Caputo** in forza di procura alle liti in calce al ricorso;

ricorrente

contro

TIZIO (c.f. TTTTTTTTTTTTTTTT), nato a xxxxxxxx (xx) il xx.xx.xxxx
e ivi residente alla via xxxxxxxxxxxxxx n. x;

contumace

avente ad oggetto: *divorzio giudiziale.*

CONCLUSIONI DELLE PARTI

- Parte ricorrente:** “1) pronunciare lo scioglimento del matrimonio concordatario celebrato in data 8 maggio 0000 tra CAIA e TIZIO e trascritto nei registri dello stato civile del Comune di XXXXXX in data 11 maggio 0000 (Atto n. 85 – Parte II – Serie A – Anno 0000 – cfr doc. allegato);
- 2) mandare all’Ufficiale dello stato civile del Comune di XXXXXX di trascrivere l’emananda sentenza a margine del citato atto di matrimonio e di procedere a tutte le incombenze di legge;
- 3) disporre un contributo a beneficio della figlia CAIETTA e della ricorrente CAIA, entrambe





non autosufficienti economicamente, a carico del padre nella misura di Euro 300,00 (trecento/00) al mese ciascuna, per un totale quindi di Euro 600,00 (seicento/00) mensili, oltre aggiornamento ISTAT ed assegni familiari, a far data dal mese corrente e cioè dal 01 giugno 2020, e così il primo di ogni mese;

4) disporre in capo al sig. TIZIO il pagamento nella misura del 50% delle spese mediche, universitarie, di formazione professionale, di viaggio, ricreative e sportive, ovvero di tutte le spese straordinarie, sempre a partire dal 01 giugno 2020, per la figlia;

5) confermare tutti i provvedimenti adottati con sentenza di separazione giudiziale n. 966/20 (n. 2722/97 R.G.) emessa da codesto Tribunale in data 16/05/2000, a cui si rinvia, per quanto non specificamente disciplinato con il presente atto;

6) condannare il resistente al pagamento delle spese e competenze del giudizio, oltre rimborso forfettario spese generali 15%, spese esenti, CAP 4% e IVA 22% se dovuta, come per legge, da distrarsi in favore dello Stato per ammissione al patrocinio a spese dello Stato, in quanto la ricorrente è stata ammessa al patrocinio a spese dello Stato in data 30/04/2020 (nr. prot. 2020/1342 del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Trani (istanza prot. 1053 – G.P. n. 308/2020).”;

RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE

Con ricorso, depositato il 16.6.2020, parte ricorrente – premesso di aver contratto matrimonio concordatario in Barletta l'8.5.0000; che dall'unione coniugale è nata la figlia CAIETTA, maggiorenne ma non autosufficiente; che la vita matrimoniale, dopo i primi anni, non si è rivelata appagante a causa dell'incompatibilità caratteriale dei coniugi; che con sentenza depositata il 27.6.2000 n. 966/2000, su istanza della odierna ricorrente, il Tribunale ha così statuito: *“accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara la separazione personale dei coniugi CAIA e TIZIO; dichiara rinunciata la richiesta di addebito; affida alla CAIA la figlia minore CAIETTA, stabilendo che il padre possa e debba vederla e tenerla con sé ogni domenica e giorno festivo dalle ore 16,00 alle ore 20,00; pone a carico del convenuto l'onere di versare alla moglie, a titolo di contributo per il mantenimento del coniuge e della figlia, un assegno mensile di L. 500.000, da rivalutarsi annualmente e secondo gli indici ISTAT a far tempo dal 1.6.2001; dichiara compensate le spese di giudizio”*; che da allora non è intervenuto alcuna riconciliazione e, anzi, il resistente si è reso inadempiente all'obbligo di contribuire al mantenimento della moglie e della figlia; che nelle more CAIETTA, divenuta maggiorenne, si è iscritta all'università di Foggia; che la ricorrente versa in stato di



disoccupazione – ha chiesto dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio, nonché porre a carico del resistente un assegno divorzile in proprio favore, per la somma di € 300,00 mensile, nonché per l'ulteriore somma di € 300,00, per il mantenimento della figlia CAIETTA.

All'udienza presidenziale del 20.12.2020, il giudice delegato dal Presidente del Tribunale, ha confermato le condizioni statuite in sede di separazione e ha nominato il giudice istruttore.

Nel corso del giudizio dinanzi al giudice istruttore, accertata la regolarità della notifica e considerata l'assenza di richieste istruttorie, il giudizio è stato rinviato per la precisazione delle conclusioni.

All'udienza del 15.2.2023, tenuta nelle forme di cui all'art. 127 ter cpc, la causa è stata trattenuta per la decisione, previa concessione dei termini ex art. 190 cpc.

1. Va premesso, in ordine alla domanda relativa allo *status personae*, che non è stata richiesta l'emissione della sentenza parziale.

Ciò posto, la domanda di divorzio è fondata, ricorrendo le condizioni richieste dall'art. 3, n. 2 lett. b), legge n. 898 del 1970 per la declaratoria di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto dalle parti.

Invero dalla prodotta copia conforme della sentenza di separazione, completa di attestazione del passaggio in giudicato, resa dal Tribunale di Trani il 26.06.2000, si evince che le parti sono legalmente separate in virtù di quel provvedimento.

Deve, pertanto, ritenersi sicuramente decorso, alla data di deposito del presente ricorso, il termine di dodici mesi dalla avvenuta comparizione dinanzi al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione personale, che, come noto, costituisce il *dies a quo* del periodo richiesto dall'art. 3, n. 2 lett. b), legge n. 898 del 1970, novellato dalla legge 55/2015, per la proponibilità della domanda di divorzio.

Né può fondatamente dubitarsi dell'ininterrotto stato di separazione dei coniugi durante tutto il suddetto periodo di tempo, poiché il resistente, rimanendo contumace, non ha contestato tale dato di fatto, né ha eccepito l'interruzione della separazione.

E', pertanto, certa l'impossibilità di ricostituire tra i due coniugi la comunione materiale e spirituale che caratterizza il matrimonio e, conseguentemente, la domanda va accolta, dichiarandosi cessati gli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti.

All'Ufficiale dello Stato Civile di Barletta, nei cui atti il matrimonio fu trascritto, va ordinato di annotare la presente sentenza negli stessi atti.





2. Quanto all'obbligo di mantenimento a carico del convenuto in favore della figlia, invero già disposto in sede di separazione, va dato atto che la parte istante ha allegato e provato documentalmente che CAIETTA, attualmente, è studentessa universitaria presso l'Università di XXX. Tale circostanza, costituisce certamente elemento sopravvenuto suscettibile di valutazione in ordine ad un incremento delle esigenze di vita e, conseguentemente, delle spese necessarie per far fronte ai bisogni della figlia delle parti.

Difetta in atti qualsivoglia allegazione relativa alla situazione patrimoniale del convenuto, peraltro rimasto contumace.

In considerazione di tale circostanza e tenuto conto tuttavia delle mutate esigenze di vita della figlia, il Tribunale ritiene necessaria revisione dell'assegno di mantenimento in favore di quest'ultima nella misura di € 230,00. Devono essere invece poste a carico di entrambi i genitori le spese straordinarie nella misura del 50% secondo il Protocollo di intesa siglato dal Presidente del Tribunale di Trani e dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Trani il 9.9.2022.

3. Quanto ai rapporti patrimoniali tra i coniugi occorre premettere, in punto di diritto, che a partire dalla sentenza n. 11490 del 1990 delle S.U. della Corte di cassazione, la giurisprudenza ha affermato il carattere esclusivamente assistenziale dell'assegno divorzile, individuandone il presupposto nell'inadeguatezza dei mezzi a disposizione del coniuge istante a conservargli un tenore di vita analogo a quello avuto in costanza di matrimonio, e prevedendo che la relativa liquidazione dovesse essere effettuata in base alla valutazione ponderata dei criteri enunciati dalla legge (condizioni dei coniugi, ragioni della decisione, contributo personale ed economico dato da ciascuno alla conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio di ciascuno o di quello comune, reddito di entrambi, durata del matrimonio), con riguardo al momento della pronuncia di divorzio.

Tale orientamento, rimasto fermo per un trentennio, è stato modificato con la sentenza n. 11504 del 2017, con cui la Corte di Cassazione, muovendo sempre dalla premessa sistematica relativa alla distinzione tra criterio attributivo e determinativo, ha affermato che il parametro dell'inadeguatezza dei mezzi del coniuge istante deve essere valutato al lume del principio dell'autoresponsabilità economica di ciascun coniuge ormai "*persona singola*" e che, all'esito dell'accertamento della condizione di non autosufficienza economica, vanno esaminati in funzione determinativa del quantum i criteri indicati dalla norma.

Con la recente sentenza n. 18287 del 2018, sul tema, sono nuovamente intervenute le Sezioni Unite della Suprema Corte, che, nell'ambito di una riconsiderazione dell'intera materia, hanno ritenuto che l'accertamento relativo all'inadeguatezza dei mezzi o all'incapacità di



procurarseli per ragioni oggettive del coniuge richiedente sia da riconnettere alle caratteristiche ed alla ripartizione dei ruoli durante lo svolgimento della vita matrimoniale e da ricondurre a determinazioni comuni, in relazione alla durata del matrimonio ed all'età di detta parte, affermando i seguenti principi di diritto, così riportati nelle massime ufficiali:

a) all'assegno divorzile in favore dell'ex coniuge deve attribuirsi, oltre alla natura assistenziale, anche natura perequativo-compensativa, che discende direttamente dalla declinazione del principio costituzionale di solidarietà, e conduce al riconoscimento di un contributo volto a consentire al coniuge richiedente non il conseguimento dell'autosufficienza economica sulla base di un parametro astratto, bensì il raggiungimento in concreto di un livello reddituale adeguato al contributo fornito nella realizzazione della vita familiare, in particolare tenendo conto delle aspettative professionali sacrificate;

b) la funzione equilibratrice del reddito degli ex coniugi, anch'essa assegnata dal legislatore all'assegno divorzile, non è finalizzata alla ricostituzione del tenore di vita endoconiugale, ma al riconoscimento del ruolo e del contributo fornito dall'ex coniuge economicamente più debole alla formazione del patrimonio della famiglia e di quello personale degli ex coniugi;

c) il riconoscimento dell'assegno di divorzio in favore dell'ex coniuge, cui deve attribuirsi una funzione assistenziale ed in pari misura compensativa e perequativa, ai sensi della L. n. 898 del 1970, art. 5, comma 6, richiede l'accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi dell'ex coniuge istante, e dell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, applicandosi i criteri equiordinati di cui alla prima parte della norma, i quali costituiscono il parametro cui occorre attenersi per decidere sia sulla attribuzione sia sulla quantificazione dell'assegno. Il giudizio dovrà essere espresso, in particolare, alla luce di una valutazione comparativa delle condizioni economico-patrimoniali delle parti, in considerazione del contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare ed alla formazione del patrimonio comune, nonché di quello personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio ed all'età dell'avente diritto.

La Corte di Cassazione è ritornata sul punto, con le ordinanze n. 21926/2019 e n. 6982/2020, confermando quanto in precedenza statuito.

Tanto premesso, sul versante fattuale va tenuto conto dei seguenti elementi.

Parte ricorrente ha allegato di essere disoccupata mentre nulla ha riferito in ordine all'aspetto compensativo-perequativo.

Parte convenuta è rimasta invece contumace.



La produzione documentale della ricorrente ha confermato il suo stato disoccupazione, posto che il rapporto di lavoro instaurato il 19.10.2015 in qualità di confezionatrice di capi di abbigliamento è cessato il 18.9.2019.

Nessun ulteriore elemento, neppure di tipo indiziario, è stato fornito.

Alla luce di quanto sin qui rilevato, deve quindi concludersi per il riconoscimento in favore di CAIA dell'assegno divorzile, ricorrendone i presupposti almeno nella sua componente assistenziale.

Il Collegio ritiene equa la quantificazione nella misura di € 200,00, ciò anche tenuto conto della durata quasi ventennale del rapporto coniugale.

4. Le spese di lite seguono il principio di soccombenza e si liquidano come da dispositivo, in base ai valori minimi dello scaglione da € 26.001,00 a € 52.000,00, considerato il valore indeterminabile della controversia ai sensi dell'art.5, co.6, del d.m.55/2014, con applicazione della tabella numero 2 dell'allegato attesa la natura contenziosa del presente procedimento. Deve essere disposta la distrazione in favore dell'Erario, ai sensi dell'art. 133 del DPR 115/2002, salva revoca.

P.Q.M.

Il Tribunale di Trani, Sezione Civile, definitivamente pronunciando sul ricorso depositato in data 16.6.2020 da CAIA nei confronti di TIZIO, con l'intervento in causa del P.M., ogni altra domanda respinta, così provvede:

- 1) **dichiara** cessati gli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato in XXXX l'8.5.1993 tra CAIA e TIZIO, trascritto negli atti dello Stato Civile di quel Comune sotto il n. 85, parte II, serie A, anno 0000;
- 2) **ordina** all'Ufficiale dello Stato Civile competente di annotare la presente sentenza nei suoi atti;
- 3) **pone** a carico di TIZIO un assegno divorzile di € 200,00 in favore di CAIA da corrisondersi a quest'ultima entro il giorno 5 di ogni mese, oltre rivalutazione annuale secondo gli indici Istat con decorrenza dalla data di pubblicazione della presente sentenza;
- 4) **pone** a carico di TIZIO un assegno di mantenimento per la figlia CAIETTA di € 230,00 da corrispondere in favore di CAIA entro il giorno 5 di ogni mese, oltre rivalutazione annuale secondo gli indici Istat, con decorrenza dalla data di pubblicazione della presente sentenza;



- 5) **pone** a carico dei genitori, ciascuno nella misura del 50%, le spese straordinarie per la figlia minore, come esemplificate nel Protocollo siglato dal Presidente del Tribunale di Trani e dal Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Trani;
- 6) **condanna** TIZIO alla rifusione delle spese di giudizio sopportate dalla ricorrente che si liquidano in complessivi € 1.453,00 per onorari, oltre rimborso forfetario nella misura del 15%, cpa ed iva come e se per legge dovuti, con distrazione in favore dell'Erario ai sensi dell'art. 133 del DPR 115/2002, salva revoca.

Così deciso in Trani, addì 11.7.2023, nella Camera di consiglio della Sezione civile del Tribunale.

Il giudice rel. est.

Dott.ssa Valeria Palmisano

Il Presidente

Dott. Giuseppe Rana

